

***Ius sanguinis: una porta del passato nel presente.***

**Sintesi storico-giuridica e documentale per l'ottenimento  
della cittadinanza italiana agli “oriundi”**

di

MICHELE CARDIN

**INDICE:**

<b>1.</b>	<b>SINTESI LEGISLATIVA</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2.</b>	<b>RAPPORTI CON GLI STATI DI EMIGRAZIONE</b>	<b>pag. 7</b>
<b>3.</b>	<b>PROCEDURE DOCUMENTALI</b>	<b>pag. 10</b>
<b>4.</b>	<b>SINTESI DI ALCUNE PROCEDURE DI RICERCA DI   Studio Storico</b>	<b>pag. 13</b>
<b>5.</b>	<b>PROLOGO E CONCLUSIONI</b>	<b>pag. 20</b>

## 1. SINTESI LEGISLATIVA

La risposta legislativa alla copiosa emigrazione italiana del XIX secolo è rilevabile nel 1912, con la legge n. 555 del 13 giugno. Seppur vero che già lo Statuto Albertino legiferò in merito al concetto di “cittadino italiano”, sicuramente questa normativa permette di individuare una esigenza data da un processo storico reale che ha dato il proprio *placet* alla creazione di essa.

Gli articoli più sono i seguenti:

Art. 1. – E’ cittadino per nascita:  
1.il figlio di padre cittadino; [...]

Art. 7. – Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi.

Art. 8. – Perde la cittadinanza:  
1.chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all’estero la propria residenza;  
2.chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisce o abbia stabilito all’estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento dalla residenza all’estero;

3.chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l’intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l’impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali.<sup>1</sup>

Il cammino legislativo è continuato in occasione della costituzione repubblicana la quale stabilisce come «Tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale» e sia un «dovere della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese»<sup>2</sup>.

In estrema sintesi, la donna italiana cominciava ad avere gli stessi diritti giuridici dell’uomo italiano. Non per la legislazione sulla materia in nuce, non essendo aggiornata nei suoi aspetti fondativi. «È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino», non più, manca la madre italiana. A risolvere la disputa, ci volle la sentenza della Corte costituzionale<sup>3</sup> numero 30 del 28 gennaio 1983

<sup>1</sup> Legge 13 giugno 1912, n. 555, artt. 1, 7, 8.

<sup>2</sup> Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3.

<sup>3</sup> Cfr. Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27: La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell’impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre

per dichiarare l'illegittimità del primo articolo della legge 555 del 1912 e quindi per riconoscere la trasmissibilità della cittadinanza italiana per via materna.<sup>4</sup>

Il passo tra sentenza e legge si fece attendere qualche mese:

È cittadino italiano il figlio minore, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina. Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età.<sup>5</sup>

Tre anni dopo tale disposizione, il legislatore comprese come l'estensione di genere, in fatto di cittadinanza, avesse portato alla necessità di dare allo Stato Italiano e ai suoi cittadini una legge in materia di cittadinanza. E la mise nero su bianco.<sup>6</sup> Prima o poi, la politica italiana avrebbe dovuto mettere nero su bianco da quando la donna italiana avrebbe trasmesso la propria cittadinanza *iure sanguinis* e non potè che essere la data stessa di entrata in vigore della Costituzione Italiana. Ciò però venne stabilito solamente nel 1992 con la legge che ad oggi fa fede per lo Stato Italiano in materia di cittadinanza.

Legge del 5 febbraio 1992, numero 91, "Nuove norme sulla cittadinanza". Eccone gli articoli fondamentali:

Art. 1.

1. è cittadino per nascita:

a) il figlio di padre o di madre cittadini; [...]

Art. 4.

1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:

a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;

b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;

c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

---

disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

4 Cfr. Sentenza della Corte costituzionale nr. 30 del 28/01/1983: «L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). [...] In applicazione, poi, dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, va pure dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, della legge sulla cittadinanza, che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale.»

5 Legge nr. 123 del 21/04/1983, art. 5.

6 La validità della disposizione data dall'articolo 5 della legge nr. 123 del 21 aprile 1983 venne prorogata dalla legge nr. 180 del 15 maggio 1986, «Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, recante disposizioni in materia di cittadinanza», la quale è chiara nel testo: «Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza».

Art. 9.

1. La cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni [...].

Art. 11.

1. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva quella italiana, ma puo' ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.

Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

Due articoli in particolare risentono delle due guerre mondiali in cui combattè l'Italia, guerre foriere di cambiamenti sostanziali nella sua conformazione geografica:

Art. 18.

1. Le persone già residenti nei territori che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica ed emigrate all'estero prima del 16 luglio 1920 ed i loro discendenti in linea retta sono equiparati, ai fini e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1, lettera a), agli stranieri di origine italiana o nati nel territorio della Repubblica.

Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Proprio a riguardo dei territori del tramontato Impero austro-ungarico, l'articolo 18 appena citato venne modificato nei seguenti termini:

Art. 1.

1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Legge nr. 379 del 14 dicembre 2000, «Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti.»

Per dovere di cronaca, la legge 379 del 2000 venne prorogata nella validità di richiesta sino al 19 dicembre 2010. Da questa data i possibili beneficiari non poterono più “tornare italiani”.

In connessione, l'ultima norma che richiama a questo contesto è la Legge 8 marzo 2006, n. 124, “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti”.

#### Art. 17-bis.

1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:

a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;

b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

#### Art. 17-ter.

1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.

2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.

3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comunque allegata la seguente documentazione:

a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;

c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».

2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Da un certo punto di vista, i crimini delle Foibe e dell'esodo giuliano portarono ad una reazione che ebbe risonanza anche grazie a questa legge. Mi piacerebbe fosse dimostrato il contrario.

## 2. RAPPORTI CON GLI STATI DI EMIGRAZIONE

Sulla base di questi dettami legislativi la legge 555 del 1912 permetteva ai discendenti dell'italiano emigrato di mantenere la colorazione tricolore del sangue; non solo: si concedeva di mantenere la doppia cittadinanza, sia italiana che quella del paese nativo, a patto che non vi fosse una disposizione costituzionale nello stato ospite che ne impedisse il duplice passaporto. Quest'ultima considerazione, pertanto, deve poter connettere questa impostazione a quella stabilita dalla politica migratoria degli specifici stati ospiti.

Gli Stati Uniti d'America hanno posto una barriera insormontabile per l'ottenimento della cittadinanza “storica” a stelle e strisce – quella, cioè, che vede alla base una ricostruzione genealogica – e al mantenimento o acquisizione *iure patris* della cittadinanza. L'Argentina, invece, ha visto un valore aggiunto nel lasciare la possibilità ai propri cittadini discendenti di italiani di recuperare la propria vecchia “casacca nazionale”. Situazioni molto simili sono quelle del Brasile e del Cile. Si crede, pertanto, utile riassumere la base ideale di cittadinanza e la propria applicazione all'interno dei principali paesi d'emigrazione degli italiani. Non dimentichiamoci che il processo di emigrazione si accompagna sempre ad un processo di attrazione stabilito legislativamente dal paese ospitante.

### 2.1 Australia

Lo stato del continente dell'Oceania applica una selezione molto approfondita e di difficile lettura. Se l'acquisto della cittadinanza australiana è avvenuto prima dell'agosto 1992, esso doveva essere comunicato al Consolato italiano poichè ha comportato la perdita della cittadinanza italiana; se ciò è avvenuto dal 16 agosto 1992 in poi si è conservata la cittadinanza italiana e nulla è richiesto da parte del cittadino. La cittadinanza italiana si trasmette *iure sanguinis*, mentre per l'Australia ci si riferisce anche allo *iure solis*. Ciò significa che per l'Italia chi nasce da un genitore che in quel momento possiede la cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo ove nasce, egli acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana: pertanto chiunque pur nascendo all'estero, in Australia per esempio, da padre o madre cittadino italiano, è anch'egli cittadino italiano. Dimostrato o appurato ciò, l'unica formalità richiesta in proposito è quella di consegnare in Consolato il certificato di nascita per la necessaria trascrizione in Italia. Mentre per l'Italia conta la discendenza, per l'Australia chi nasce in uno dei suoi stati, per il solo fatto di essere nato su tale territorio da genitori ivi residenti, è anche cittadino australiano. In questo caso, non trattandosi di acquisto di cittadinanza

australiana, il bambino nato qui da un genitore italiano è doppio cittadino, australiano *ius soli* e italiano *iure sanguinis*. La situazione è differente per coloro che la cittadinanza australiana l'hanno ottenuta su loro specifica richiesta, o da minorenni insieme ai propri genitori: essi, se ciò è avvenuto prima dell'agosto 1992, hanno perso la cittadinanza italiana. Inoltre, molte persone non hanno usufruito della possibilità di riacquistarla – possibilità concessa con l'entrata in vigore della nuova legge numero 91 con decorrenza 16 agosto 1992 con scadenza dicembre 1977 – poichè, in base alla legge locale, avrebbero perso la cittadinanza australiana. Il riacquisto della cittadinanza italiana è oggi possibile dopo un periodo di residenza in Italia. È però consigliabile, prima di recarsi in Italia, di sottoscrivere una dichiarazione in Consolato con la quale si manifesta la propria volontà di riacquistare la cittadinanza italiana e a questo proposito di trasferire la residenza in Italia; nonchè di ottenere dal Consolato un apposito visto di residenza elettiva. Tale dichiarazione ha validità di un anno solare. Giunti poi in Italia, bisognerà dapprima rivolgersi all'Ufficio Stranieri della Questura per ottenere un permesso di soggiorno e poi registrare la propria presenza presso l'ufficio anagrafe del Comune prescelto.

Questa complessa situazione dimostra l'attenzione dell'Australia nel valutare la concessione della stessa doppia cittadinanza in una via tipicamente anglossassone, esclusiva ed escludente.

## 2.2 Stati Uniti d'America

La legge sulla cittadinanza statunitense, similmente ad altri casi di paesi americani o ex colonie di stati europei, prevede lo *ius soli* e cioè la possibilità di essere cittadini per il semplice fatto di essere nati nel territorio statunitense. Secondo la *Clausola sulla Cittadinanza*, una persona diventa automaticamente cittadino statunitense se nasce nel territorio degli Stati Uniti o se nasce in un paese straniero ma ha uno o entrambi i genitori con cittadinanza statunitense, nel qual caso si chiama *cittadinanza per nascita*, altrimenti si può divenire statunitensi attraverso un processo detto di *naturalizzazione*, rinunciando per questo alla vecchia cittadinanza.

## 2.3 Brasile

L'emigrazione di massa verso il Brasile ha avuto inizio soprattutto nel decennio 1870-1880, in concomitanza con l'abolizione della schiavitù da parte delle Autorità brasiliane e la promozione dell'immigrazione di coloni liberi dall'Europa da destinare al lavoro nelle piantagioni. Alla forte



richiesta di manodopera del Brasile corrispondono contemporaneamente le difficoltà economiche e sociali di un'Italia da poco unificata. I due contesti pertanto non possono che essersi avvicinati nel binomio domanda-offerta di lavoro. Il Brasile divenne, infatti, la terza meta di emigrazione italiana dopo gli Stati Uniti e l'Argentina, negli anni che vanno dal 1880 al 1914.

Per questa ragione, la Repubblica Italiana e la Repubblica federale del Brasile hanno stabilito che il cittadino brasiliano possa ricostruire la propria linea genealogica italiana e richiedere la cittadinanza italiana, ottenendone pertanto il passaporto e mantenendo nel contempo la cittadinanza brasiliana.

## 2.4 Cile

Come si sarà compreso, ciascuno Stato è libero di stabilire i criteri per l'attribuzione della propria cittadinanza; è quindi possibile che uno stesso individuo, a causa della contemporanea applicazione di ordinamenti diversi, sia in possesso di due (o più) cittadinanze. Il caso tipico è proprio quello degli italo-cileni: il principio generale della Legge italiana è quello dello *ius sanguinis* in base al quale la cittadinanza si acquista per discendenza da un cittadino italiano, indipendentemente dal luogo di nascita dell'interessato; il principio generale della Legge cilena è quello dello *ius soli* in base al quale la cittadinanza si acquista per nascita nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori. Un cileno discendente di italiani può pertanto tranquillamente richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana ed il riacquisto di essa.

## 2.5 Argentina

Il più ricettivo stato sudamericano di italiani ha stabilito un accordo direttamente con l'Italia proprio al fine di regolamentare la doppia cittadinanza e al fine di evitare il collo di bottiglia rappresentato in maniera esemplare dalla legislazione statunitense che di fatto ha impedito e impedisce la "storicità della cittadinanza". Ratificato in Italia con la legge 282 del 18 maggio 1973 e in vigore dal 12 settembre 1974, esso stabilisce come l'acquisizione della cittadinanza argentina non provochi – per coloro che aderiscono a questo accordo speciale – la perdita della cittadinanza d'origine, che si conserva in forma "latente", ossia con la perdita dei diritti politici e civili, *in primis*.

### 3. PROCEDURE DOCUMENTALI

La procedura documentale per l'ottenimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti è regolamentata e standardizzata al fine di permettere la corretta presentazione della domanda di riconoscimento da parte degli ascendenti aventi diritto.

La lista della documentazione da presentare sia al fine di richiedere il turno consolare che di completare la pratica di cittadinanza è presente in tutti i siti dei consolati territoriali di riferimento, siti che andremo ad elencare in fondo al presente scritto.

Riportiamo di seguito la circolare del Ministro Scotti, Oggetto “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano”, ai prefetti in cui si riassume la procedura sopraddezza.

Le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana ex art. 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555 dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune italiano di residenza, ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risiede l'istante straniero originario italiano.

Le stesse dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- 1) estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque;
- 2) atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 3) atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all'estero;
- 4) atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- 5) certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato;
- 6) certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555;
- 7) certificato di residenza.

Si precisa che l'istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e che i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l'esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta da bollo.<sup>8</sup>

A livello legislativo sono due le promulgazioni legislative che vale la pena ricordare.

Si fa in questo contesto riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il quale regola la “disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”:

---

<sup>8</sup> DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali, Divisione Cittadinanza, Prot.N.K.28.1, ROMA 08.04.1991.

Presentazione della domanda.

1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (3), si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
  - a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
  - b) stato di famiglia;
  - c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all'ipotesi in cui trattisi dielemento rilevante per l'acquisto della cittadinanza;
  - d) certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti;
  - e) certificato penale dell'autorità giudiziaria italiana;
  - f) certificato di residenza;
  - g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell'interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti.

L'altra norma sicuramente fondamentale è il D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”

3. Dichiarazione di volontà.

[...]

2. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
- c) documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.

[...]

4. La dichiarazione di volontà di cui all'art. 4, comma 2, della legge deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) atto di nascita;
- b) documentazione relativa alla residenza.

Una prima considerazione è d'obbligo: esiste una sottile linea rossa che separa una corretta procedura di richiesta con alla base una reale genealogia ben determinata, anche se ancora non in possesso di tutti i requisiti, ed una irresponsabile ed antietica pretesa di presentare una domanda di cittadinanza senza fondate basi storico-documentali a corroborare la richiesta stessa. Si vuole sottolineare questo aspetto perché qualsiasi professionista, avvocato, storico, dilettante allo sbaraglio, dovrebbe anzitutto informarsi su quali documenti siano indispensabili all'avvio della pratica di cittadinanza, al di là dei documenti fondamentale per la richiesta di turno; la situazione contemporanea di stallo rispetto agli appuntamenti consolari, per anni sommatasi al fine di

accontentare un po' tutti, sta portando ad una chiusura annunciata proprio a causa del sommarsi di procedimenti privi di alcun fondamento documentale. Si parla di eticità proprio perché il professionista che accompagna il cammino del cliente verso l'acquisizione della cittadinanza non può pensare al mero soldo, bensì – deontologicamente – deve valutare e consolidare le premesse all'apertura di una pratica di cittadinanza.

#### 4. SINTESI DI ALCUNE PROCEDURE DI RICERCA DI | Studio Storico

La metodologia sviluppata in Italia sullo studio della genealogia applicata alla cittadinanza – ma non solo – è indietro anni luce rispetto ad altri Stati esteri. Solo uno storico professionista consapevole della propria attività a 360 gradi è in grado di carpire dei criteri metodologici in grado di valutare tutti i fattori di complessità che può portare una richiesta di documentazione anagrafica e di stato civile innestata nella Storia d'Italia. In effetti, un documento di nascita come quello che può essere richiesto da un consolato richiama fattori storici e sociali i quali impiegano qualche secondo a diventare delle variabili indipendenti molto “pericolose” che solo uno storico o un avvocato preparato sono in grado di valutare, anzitutto nella valutazione del caso in partenza. Spesso, infatti, non si considera quanto l'analisi preliminare sia centrale nel processo di ricerca: un elemento non considerato o letto in maniera errata può comportare una perdita di tempo e di economia notevole. L'ambiente della ricerca genealogica è infestato da “squali”, portatori sani di salvadanai e di vane speranze di buona riuscita di ricerche definibili come impossibili. In questo contesto, quindi, cercheremo di valutare da una parte quali sono gli elementi di base – dati sulla persona – e quelli avanzati – dati sulla geografia, sulla storia e sulle istituzioni – per una seria ricerca genealogica.

Le informazioni basilari sempre valide che si dovrebbero ottenere per ciascun anello genealogico sono dieci, non maggiori di dieci:

- A.1 Nome**
- A.2 Cognome**
- B.1 Data di nascita**
- B.2 Luogo di nascita**
- C.1 Paternità**
- C.2 Maternità**
- D.1 Data di matrimonio**
- D.2 Luogo di matrimonio**
- E.1 Data di morte**
- E.2 Luogo di morte**

Ogni persona ha tre punti focali di registrazione nel sistema di stato civile italiano: nascita, matrimonio e morte. Per solito la registrazione di nascita viene aggiornata con gli altri due accadimenti; qualora non vi sia matrimonio, almeno la morte nelle due informazioni E1 e E2 dovrebbe essere indicata nella registrazione stessa di nascita. In una situazione normale con le informazioni A1-E2 si è in grado di reperire tutta la documentazione anagrafica e di stato civile presente su tutto il territorio nazionale.

Chi lavora con le famiglie italiane e di origine italiana sa che essere in possesso di tutte le dieci informazioni per ciascun anello genealogico è praticamente impossibile; la dote della memoria è sicuramente un bene comune, bene di cui però non è provata la scientificità. Andremo quindi ad analizzare ciascun punto di incertezza nel dato e la possibile soluzione da adottare.

## A.1 – Nome

*Nome tradotto durante il processo migratorio*

*es. Paolo → Pablo*

Va applicata anzitutto un'analisi del probabile mutamento linguistico sia dal nome finale a quello di origine che viceversa, al fine di comprendere tutta la vasta gamma di possibilità. Nella maggior parte dei casi avviene una pura e semplice ritraduzione al fine di risalire al nome italiano originario.

*Nome mutato linguisticamente durante il processo migratorio*

*es. Odone → Angelo*

Sovente un emigrante poteva mutare il proprio nome di battesimo nel luogo di emigrazione per tre ragioni principali:

1. Volontà di non farsi trovare, spesso per ragioni militari;
2. Il nome è troppo difficile per l'uso comune oppure è intraducibile;
3. Utilizzo del secondo nome di battesimo o di nascita per proprio vezzo.

Caso 1-2: è necessario ricostruire la famiglia di provenienza e quindi individuare tutta la prole tra la quale è presente l'emigrato, rispetto al quale non può essere trovato atto di morte – evidentemente registrato all'estero – e nello stato di famiglia dovrebbe essere indicata l'emigrazione.

Caso 3: quando viene chiesto lo stato di famiglia il conseguente passaggio è l'estratto per riassunto di nascita il quale permette di individuare il nome e cognome completi dell'emigrante.

## A.2 – Cognome

*Nome mutato linguisticamente durante il processo migratorio*

*es. Rossi → Rosi*

In molti casi un cognome assume una sonorità che porta, nel corso della vita del migrante, la società a mutarne radicalmente la scrittura. Questo capita soprattutto nelle dichiarazioni di morte dove l'ufficiale medico trascrive ciò che gli dettano, soprattutto se in assenza di documentazione d'identità probante.

## B.1 - Data di nascita

*“Non compare in nessun documento in mio possesso la data di nascita del mio avo per cui sto cercando il documento”*

Nei documenti dei paesi di emigrazione, specialmente in quelli sudamericani, è raro trovare delle indicazioni precise sulla nascita. Da tenere in considerazione sono soprattutto quattro gli atti in cui è possibile ri

## A.1 – Nome

cavare indicazioni temporali sulla nascita dell'avo:

1. atto da            registro di matrimonio            del    soggetto            XYZ;
2. atto da            registro di morte                    del    soggetto            XYZ;
3. atto da            registro di nascita                 del    figlio del soggetto    fXYZ;
4. atto da            registro di matrimonio            del    figlio del soggetto    fXYZ.

Non a caso qui si è voluto sottolineare “atto da registro” perché spesso nell'estratto per riassunto di nascita italiano si perdono informazioni preziose, come ad esempio l'età dei genitori al momento della nascita del figlio. Per i documenti esteri vale comunque il medesimo concetto: tutti gli atti collegabili all'avo considerato possono contenere informazioni precise su di esso e vanno per questo verificati ed analizzati.

In generale quando viene indicata un'età all'interno di un documento e si procede al calcolo dell'anno, in realtà si procede al calcolo del biennio. La persona potrebbe non avere ancora compiuto gli anni nell'anno considerato. Ad esempio:

Mario Rossi aveva 25 anni nel 1890 -->  $1891 - 25 = 1866$  --> 1865/1866

Un caso come questo determina una spartizione archivistica forte: nel 1866 nasce lo Stato Civile italiano ed in molte zone d'Italia gli atti di Stato Civile del 1865 sono rinvenibili solamente negli archivi ecclesiastici.

*“Ho calcolato l'anno di nascita in base ai documenti che ho in mio possesso, ma non trovo l'atto.”*

Una problematica molto comune è quella di individuare il *bug* intercorso tra l'età reale in Italia e quella ipotizzata nel paese di emigrazione. Potrò essere contraddetto, ma la realtà è che nella maggior parte dei casi l'emigrante italiano preferiva “tagliuzzarsi” qualche anno per avere maggiori possibilità di lavoro e di relazione familiare, come per esempio trovando una giovane moglie. La soluzione spesso sta paradossalmente nel documento più lontano, quello, cioè, di morte dell'italiano, quando gli interessi divennero pari a zero.

## **B.2 - Luogo di nascita**

Nell'esperienza di | **Studio Storico** l'indicazione esatta del luogo di nascita ha da sempre coinciso con una speranza più che un reale punto di partenza per la ricerca. Ecco quindi che questo punto può rivestire l'incognita maggiore da affrontare e quella che porta a sviluppare vere e proprie caratteristiche di “segugi” nei casi in cui non si conosca la provenienza del proprio avo ed il ricercatore si cimenti nell'ardua impresa. Tre caratteristiche dovrà possedere quest'ultimo:

1. Esperienza sul campo
2. Capacità di geolocalizzazione dei cognomi in base alla genealogia comune;
3. Visione complessiva della documentazione in proprio possesso.

Voglio sottolineare quest'ultimo punto perché incoscientemente si pensa che spesso le risposte genealogiche provengano dal lontano passato: esse, invece, provengono dal presente, un presente che deve vagliare e scandagliare prima di tutto gli archivi ed il materiale documentario a disposizione all'interno del paese nel quale è avvenuto il movimento migratorio.

Proviamo ora ad ipotizzare qualche richiesta tipo che a titolo di esemplarità mi ha raggiunto in questi anni di lavoro.

*B.2.1 - “Del mio avo possiedo solamente i documenti argentini ma non ho idea da quale regione provenga”*

Dal momento che la *carpeta* di *ciudadania* è di fatto una pratica che contiene i documenti italiani e,



in questo caso, argentini la migliore soluzione alla problematica è la ricerca dei documenti e delle informazioni archivistiche disponibili a proposito dell'italiano e del figlio o dei figli di esso. Spesso i documenti civili e religiosi contengono informazioni preziose. Da un numero di *cedula di identidad* o da un *M.I.* si possono cogliere informazioni anagrafiche utilissime non solo in fase di apertura dell'istruttoria, ma anche per indirizzare la ricerca su immediate basi solide, senza sprechi di denaro e di tempo.

Una parentesi è comunque doverosa. Riottenere la cittadinanza italiana parte da un desiderio che dovrebbe congiunturalmente richiamare le proprie origine alla memoria. La tradizione italiana è profondamente poggiata su di una struttura regionale. Presentarsi ad una struttura di ricerca senza aver effettuato una propria indagine storica – seppur indisciplinata – può rivelarsi un motivo del fallimento finale o quantomeno una conferma che il proprio desiderio è solamente quello del passaporto finale. Eticamente ciò deve essere valutato dal professionista: la cittadinanza è un sentimento prima che il risultato del rumoroso tintinnio della moneta.

#### B.2.2 - “*Del mio avo conosco solamente da quale regione proviene*”

Effettuata la medesima verifica documentale nel paese di immigrazione indicata nel punto B.2.1, un'indagine sicuramente macroscopica – ma non troppo – è una puntuale richiesta presso gli Archivi di Stato della regione considerata. Il motivo? L'ultima classe di leva militare in Italia – non abolita, ma sospesa – è stata quella del 1985. Per i decenni che interessano la maggior parte delle ricerche sino ad oggi condotte, ogni cittadino italiano doveva essere iscritto alle liste di leva militare e, quindi, ogni distretto militare competente per la zona redigeva esse su base provinciale. Di seguito proviamo ad inserire i dati generici e a titolo di esempio con i quali un operatore d'archivio di Stato potrebbe effettuare la ricerca:

A.1 Nome:	Mario
A.2 Cognome:	Rossi
B.1 Data di nascita:	1895-1900
B.2 Luogo di nascita:	Padova e provincia
C.1 Paternità:	Giuseppe Rossi
C.2 Maternità:	Maria Bianchi

Alcune considerazioni preliminari:

A.1 Si veda punto precedente A.1 a pagina 14.

A.2 Si veda punto precedente A.2 a pagina 14.

B.1 Molti archivi non accettano di visionare un quinquennio poiché privi di strumenti di indicizzazione coi quali sia permessa una veloce consultazione; qualora non si fosse in possesso di un biennio plausibile dovrà essere commissionata una ricerca di persona;

B.2 Le province italiane possiedono decine e decine – a volte centinaia – di comuni; Padova ne ha attualmente 104. Le liste di leva nascevano secondo criterio comunale; successivamente il distretto militare andava ad unificarle. Il criterio centrale è quello dell'annualità della classe. La localizzazione comunale non è tanto importante quanto quella distrettuale. Le liste di leva infatti possono essere riassunte in maniera schematica in questo modo:

N. MATRICOLA 1000,  
MARIO ROSSI di GIUSEPPE  
01/01/1900  
Comune di PADOVA  
N. MATRICOLA 1001  
GIORGIO BIANCHI di GIOVANNI  
02/01/1900  
Comune di NOVENTA PADOVANA

I nostri Mario Rossi e Giorgio Bianchi sono stati inseriti nella lista di leva distrettuale uno dopo l'altro. Come si vede, è l'annualità a determinare l'ordine, poco cambia la localizzazione comunale. Ecco quindi che se avessimo inoltrato i seguenti il caso si sarebbe risolto positivamente, sia per i punti B.1 e B.2:

A.1 Nome: Mario  
A.2 Cognome: Rossi  
B.1 Data di nascita: 1899-1900  
B.2 Luogo di nascita: Padova e provincia  
C.1 Paternità: Giuseppe Rossi  
C.2 Maternità: Maria Bianchi

C.1 L'informazione è importante per evitare omonimie ed è ricavabile dai documenti di matrimonio e/o morte del soggetto considerato.

C.2 L'informazione può essere omessa se in presenza di regolarità nell'informazione C.1.

Occorre, tuttavia, essere precisi nel trasmettere l'informazione sulla localizzazione del distretto militare: ad esempio, per il quinquennio 1895-1900, il distretto di militare di Padova aveva competenza anche per le province di Padova e di Rovigo. Qualora Mario Rossi fosse nato nella provincia di Adria nel quinquennio 1895-1900 e avessimo inoltrato la richiesta all'Archivio di Stato di Rovigo non avremmo probabilmente ricevuto risposta poiché impreparati in materia prima dell'inoltro della richiesta.

Questo esempio deve indurre il ricercatore ad individuare le strutture archivistiche a studiarne i fondi in esse contenuti. Altra considerazione è quella riguardante la disponibilità del personale archivistico ad effettuare ricerche su commissione. La situazione economica italiana, infatti, ha portato ad vistosa contrazione della spesa pubblica e del personale impiegato. Molte richieste

scorrette o non appropriate verranno probabilmente smaltite celermente con frasi fatte e preconfezionate, del tipo: “La sua richiesta non potrà essere evasa per mancanza di informazioni sufficienti al personale per soddisfare la sua ricerca”.

### **C.1 – Paternità**

Come già accennato, la paternità è una grossa discriminante nell'averla e non averla: l'omonimia non solo è dietro l'angolo, ma molti uffici pubblici non procedono nemmeno all'evasione della richiesta senza il possesso dell'informazione. Si consideri che il reperimento dell'informazione non è impossibile ed è ricavabile dai documenti di matrimonio e/o morte del soggetto considerato.

### **C.2 – Maternità**

L'informazione sulla maternità non è indispensabile qualora vi sia almeno la paternità. In paesi come il Cile, in cui i figli dell'italiano mantengono i cognomi del padre e della madre. Verificare l'informazione C.2 porta spesso all'individuazione chiara ed inequivocabile del soggetto italiano del quale va verificato immediatamente il matrimonio proprio al fine di verificare la corretta filiazione.

Mario Rossi si sposa il 01/01/1925 con Ana Santa Cruz a Santiago del Cile e ha come figlio Juan Rossi Santa Cruz.

Mario Rossi + Ana Santa Cruz --> Juan Rossi Santa Cruz

In paesi come l'Argentina o gli USA ciò non è possibile, ma è comunque verificabile nel documentario di nascita del figlio dell'italiano che la madre sia eventualmente la sposa di quest'ultimo. In una pratica di cittadinanza le incognite documentali devono essere ridotte all'intorno di 0 oppure in ogni caso giustificate scientificamente.

## 5. PROLOGO E CONCLUSIONI

Questo breve saggio ha voluto dare avvio ad una pratica di sintesi e di spunto per una successiva rielaborazione maggiormente completa e scientificamente probante. Quello che qui si è voluto spiegare è uno flusso di coscienza rispetto al lavoro svolto sino ad oggi che conduca verso un'analisi dei punti centrali nel processo di ricerca genealogica e documentale rispetto alla cittadinanza italiana. Non ho voluto insegnare il mestiere a nessuno; non ho voluto rendere pubblici i segreti del mestiere, segreti che di fatto non esistono.

Bisogna sapere, invece, utilizzare bene i propri attrezzi in una cassetta chiamata Storia e smetterla di inventarsi storici ricercatori. Per diventarci non occorre una laurea, ma il buon senso. In questo mestiere, molto nebuloso e per nulla comprensibile, perché fatto di intuito e di esperienza, il buon senso manca da parte di molti ed il solo soldo muove un bene supremo quale è la cittadinanza italiana, bene che rimane in molti casi una semplice aspirazione. Quello che cerco di fare io è di farla diventare realtà.